



Comune di Barano d'Ischia

CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

Stazione di cura, soggiorno e turismo

ORDINANZA N. 52/2020

OGGETTO: divieto di accensione fuochi sulla spiaggia, installazione tende, diffusione sonora, uso e consumo bevande alcoliche per motivi di ordine e sicurezza pubblica in occasione di San Lorenzo e Ferragosto.

IL SINDACO

Premesso che il Comune di Barano d'Ischia è territorio a vocazione turistico-balneare, soprattutto per la presenza della Spiaggia dei Maronti, che durante tutto il periodo estivo richiama un gran numero di astanti;

Considerato che è tradizione diffusa, nei giorni di San Lorenzo (10 agosto) e Ferragosto (15 agosto), recarsi nelle ore notturne sugli arenili liberi per bivaccare, accendere fuochi e falò, consumare bevande alcoliche ed ascoltare musica ad alto volume;

Atteso che tale situazione è suscettibile di recare disturbo alla quiete pubblica, oltre che creare pericoli per la pubblica e privata incolumità;

Preso atto che, stante l'estensione dell'arenile e l'attuale consistenza dell'organico della Polizia Municipale, risulta difficile garantire una vigilanza costante per la prevenzione e repressione di tali fenomeni;

Ritenuto opportuno, pertanto, in via preventiva, vietare le succitate attività, anche in considerazione del fatto che analoghi provvedimenti assunti negli anni addietro hanno sortito gli effetti sperati;

Richiamata l'Ordinanza sindacale n. 40/2014 (Ordinanza balneare);



Comune di Barano d'Ischia

CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

Stazione di cura, soggiorno e turismo

Vista la normativa vigente e in particolare:

- il D.Lgs. n. 267/2000;
- il T.U.L.P.S.;
- il D.Lgs. n. 285/1992;
- il D.P.R. n. 495/1992;

ORDINA

per i motivi espressi in narrativa, qui da intendersi integralmente trascritti e riportati: alla località Maronti, dalle ore 18:00 del 10.08.2020 fino alle ore 08:00 del 11.08.2020 e dalle ore 18:00 del 15.08.2020 fino alle ore 08:00 del 16.08.2020, sono adottati i seguenti provvedimenti:

- è fatto divieto di vendita da asporto di bevande in contenitori di vetro e lattine;
- è fatto divieto di vendita di bevande alcoliche da asporto, nonché divieto di trasportare e consumare bevande alcoliche sull'arenile e nella prossimità di esso;
- è fatto divieto di accendere fuochi e falò, nonché di trasportare – in qualunque modo, anche con mezzi di trasporto privati e pubblici, compresi i bus EAV – legna e materiale infiammabile;
- è fatto divieto di trasportare ed installare tende sull'arenile;
- è fatto divieto di usare e trasportare strumenti di diffusione sonora, salvo autorizzati.

Per quanto non espressamente previsto nella presente, si rinvia all'Ordinanza sindacale n. 40/2014 (Ordinanza balneare).

DISPONE

che la presente venga pubblicata all'Albo pretorio dell'Ente, comunicata alla Cittadinanza nelle forme ritenute più opportune e trasmessa, a mezzo PEC, al Comando di Polizia Municipale, alla Stazione dei Carabinieri di Barano d'Ischia, al



Comune di Barano d'Ischia

CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

Stazione di cura, soggiorno e turismo

Nucleo Radiomobile di Ischia, al Commissariato di P.S. di Ischia, alla Guardia Costiera di Ischia, alla Tenenza della Guardia di Finanza di Ischia.

A V V E R T E

- che chiunque non osserva la presente ordinanza è passibile delle sanzioni previste dalle norme vigenti, fra cui l'irrogazione di una sanzione amministrativa da € 25,00 ad € 500,00 (art. 7 bis D.Lgs. n. 267/2000);
- è inoltre previsto il sequestro, con conseguente confisca, di bevande / materiali / strumenti non consentiti;
- che contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al TAR competente ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato nei termini, rispettivamente, di sessanta giorni e centoventi giorni.

Dalla Residenza municipale, 10 agosto 2020

IL SINDACO

Dott. Dionigi Gaudio

